

- 1) *La Repubblica italiana, avendo imposto che le società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in altri Stati membri, abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale e depositino una cauzione di ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 49 CE e 56 CE.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 259 del 9.9.2000.

- 1) *Mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto tra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non viene riscossa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 285 del 7.10.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

19 febbraio 2002

nella causa C-295/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 — Tassa sull'imbarco e sullo sbarco di passeggeri — Tassa che non si applica ai passeggeri che viaggiano tra porti situati nel territorio nazionale»)

(2002/C 109/18)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-295/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e B. Mongin) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. G. De Bellis) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non viene riscossa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1), la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 febbraio 2002

nella causa C-302/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 95/59/CE e 92/79/CEE — Art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) — Imposte sul consumo dei tabacchi lavorati — Prezzo di riferimento inimo per tutte le sigarette vendute con lo stesso marchio — Imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro»)

(2002/C 109/19)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-302/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e C. Giolito) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e S. Seam) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore